

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

N. 160/AV3 DEL 06/02/2018

**Oggetto: CURE PRESSO CENTRO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE (AUSTRIA) MINORE
B.D.– D.M. 03/11/1989 D.P.C.M. 1/12/2000 E DGRM N.638/2005- LIQUIDAZIONE
SALDO 2017 A L. R. N. G. (GENITORE).**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che sono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

- 1. Di riconoscere** e conseguentemente liquidare alla sig.ra L.R.N.G. , genitore del minore B.D., le cui generalità possono desumersi dal prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma di **euro 2.614,56**, a titolo di saldo delle spese sostenute per prestazioni sanitarie autorizzate e fruito nell'anno 2017 (40%) e per le prestazioni di soggiorno (80%) periodo 06/06/2017- 29/07/2017 (TRS01 CRR SOD Medina legale prot. n.32 Az. ospedaliera ORMARCHE/DMO/P/0017611 del 21/03/2017), presso la struttura di altissima specializzazione Tilak Landeskrankenhaus Hochzirl (Austria), come da documentazione acquisita e richiamata in istruttoria, ai sensi dell'art. 6 comma 7 D.M. 03/11/89 e al DPCM 1/12/2000, conformemente al parere favorevole del Centro regionale di riferimento (CRR), e alla decisione della Commissione Amm.va Sanitaria Regionale (rispettivamente prot. CRR SOD Medina legale prot. n.138 Az. ospedaliera ORMARCHE/DMO/P0079164/15/12/2017 acquisita al prot. AV3/UOTERRCIV n. 141403/19/12/2017 e prot.1254809/15.12.2017R_MARCHE/GRM/SAN/P500/acquisita al prot. AV3/AFFGEN/A 0142526/21.12.2017;
- 2. Di stabilire** che il prospetto allegato di cui al punto 1), contenente le generalità dell'utente e dati sensibili sia sottratto alla pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, ogni qualvolta le norme sul diritto di riservatezza lo prescrivano;
- 3. Di dare atto** che l'importo di euro **2.614,56** sarà imputato al budget provvisoriamente assegnato per l'anno 2017 con determina n.1640 del 27/12/2016, recepita con determina Asur DG n.314 del 25/05/2017, Aut. AV3 Terr. n. 31 Sub 1 /2017, conto economico 0508010201, centro di costo 0822930;

4. **Di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. **Di dare atto** che ai fini della repertoriatura su atti web la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE DI AREA VASTA
Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio è economicamente compatibile con le risorse del budget 2017 provvisoriamente assegnato con determina n.1640 del 27/12/2016, recepita con determina Asur DG n.314 del 25/05/2017.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 07 pagine di cui n. 1 (una) pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI

Legge Regionale n.. 13/2003 in oggetto " Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale" e s.m.i;

- **D.M. 03/11/89** e successive modifiche e integrazioni " Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di alta specializzazione", in particolare l'art. 4 " autorizzazione" l'art. 6 " concorso nella spesa", ove oltre ai limiti e ai criteri di rimborso si prevede anche, al comma 13 che possono essere concessi acconti da parte delle ASL anche prima della partenza o durante il trasferimento, in considerazione della loro entità o delle condizioni di pagamento in uso, l'acconto non può superare complessivamente il 70% del presumibile rimborso spettante, l'art.7 comma 3 e 4 ove sono previste deroghe alle disposizioni e criteri di cui all'art.6 anche in caso di prestazioni fruitive ai sensi delle convenzioni europee di reciprocità con emissione dei formulari previsti;

- **Regolamento (CE) 833/04** e s.m.i. in particolare l'art. 20: " Viaggio inteso a ricevere prestazioni in natura- Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza";

- **Regolamento (CE) 987/09** (attuativo del reg. 833/04), in particolare l'art. 26 " Cure programmate";

- **D.M. 13/5/1993** che ha attribuito le competenze in materia di concorsi nelle spese alle Regioni;

- **D.P.C.M.1/12/2000** “ Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap, in centri di elevata specializzazione ”, ove si stabilisce che il soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore, in alberghi o strutture collegate al Centro di altissima specializzazione, sono equiparate a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera, in particolare l’art 1, ove si specifica che nel caso sia prevista l’ospedalizzazione, in costanza di ricovero, possono essere riconosciute le spese di soggiorno dell’accompagnatore solo dietro dichiarazione da parte della stessa struttura ospedaliera, attestante la necessità della presenza dell’accompagnatore durante la degenza;
- **D.P.C.M. 12/01/2017** “ Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.1, comma 7, del decreto legislativo 30/12/1992, n.502 (D.G.R.M n. 716 del 26/06/2017 recepimento Regione Marche), in particolare l’art.34 comma 5, ove si dispone che ai soggetti riconosciuti portatori di handicap individuati dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure specialistiche presso centri di altissima specializzazione all'estero è riconosciuto il concorso alle spese di soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore nei casi e con le modalita' individuate dal decreto del Presidente del Consiglio deiministri 1° dicembre 2000 e dai relativi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- **Accordo Stato-Regioni** Rep. Atti n. 1611 del 6/2/2003 concernente alcune modalità applicative del DPCM 1/12/2000 sopra citato, ove si stabilisce tra l’altro che qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l’indicatore I. S. E. E. sia superiore ad Euro 13.000, come nel caso in specie, il rimborso delle prestazioni di soggiorno possono essere rimborsate nei limiti dell’80%, nonché si debba escludere dagli acconti il concorso alla spesa di soggiorno;
- **D. G. R. M. n. 638 del 23/5/2005**, con la quale la Regione Marche ha recepito l’accordo suddetto;
- **Circolare Ministero della Salute prot. DGRUERI/10127/I.3b. del 22/12/2004** (trasmessa con nota Regione Marche n.245/2005), relativa a ricoveri in Austria con formulario E112 presso centri di altissima specializzazione in Tirolo (Clinica universitaria di Innsbruck), ove si specifica che tali Centri non possono soddisfare la richiesta di prestazioni altamente specializzate se non dopo un certo periodo di attesa, secondo la classe tariffaria generale, nel caso di trattamento necessario ove vi sia la disponibilità. Nel caso si riceva un trattamento senza iscrizione alle liste di attesa, si avrà un contratto privato tra paziente e struttura e i costi saranno assunti dal paziente, secondo le condizioni della classe speciale, come è avvenuto nel caso in specie. La Cassa del Tirolo si assumerà esclusivamente i costi di quella (ristretta) corrispondente alla tariffa generale. In caso di richieste di rimborso, la differenza di classe potrà essere eventualmente essere presa in considerazione dalla ASL trasmettendo la documentazione alla competente Commissione Regionale per l’acquisizione del parere sulla determinazione del concorso erogabile ex art.7 comma 3 e comma 4 del DM.03/11/89;
- **Circolare Regione Marche prot. 14272/DIP5/RUF/MP del 06/7/2005**, con la quale facendo riferimento alla precedente nota del 12/1/2005 n.545/2005, sempre relativa al ricovero in Austria con formulario E112 presso centri di altissima specializzazione in Tirolo (clinica Universitaria di Innsbruck ed altri), assistenza indiretta aggiuntiva per prestazioni non erogate in regime comunitario e di competenza regionale si dispone che per qualsiasi intervento autorizzato dal Centro Regionale di Riferimento, i costi sostenuti per il trattamento in classe speciale, saranno rimborsati nella misura del 40% (alla stregua delle prestazioni libero professionali), come previsto dall’art.6 del D.M. 3/11/89.

Motivazione

La Sig.ra. L.R.N.G. genitore del minore B.D., da alcuni anni autorizzato al trasferimento per cure in Austria, ha chiesto preventivamente l’autorizzazione per cure di neuro riabilitazione in ambito comunitario presso il Centro il Centro Tilak - Landeskrankenhaus Anna Dengel Haus di Hochzirl.

L’autorizzazione alla fruizione delle prestazioni sanitarie in Austria è stata rilasciata dal direttore di Distretto in data 27/3/2017, in conformità al parere favorevole del Centro Regionale di Riferimento (CRR) per la branca di

neuro riabilitazione del 21/03/2017 (mod. TRS01 periodo 05/06/2017 – 31/12/2017). La Direzione Amm.va Territoriale dell'AV3 ha emesso il modello S2 prot.4612/24.04.2017/ASURAV3CMATerr.P.

Con determina AV3 n. 716 del 26/05/2017, richiamata integralmente, è stato liquidato l'acconto delle spese, come previsto dall'art 6 comma 13 del D.M.03/11/89, dell'importo di euro **8.714,04**.

Rimborso a saldo prestazioni autorizzate 2017

In data 29/09/2017 il genitore del minore ha fatto richiesta di rimborso delle spese ai sensi del D.M.03/11/89, (prot.AV3/TERR n. 106700/2017), documentando la spesa sanitaria sostenuta con fatture vistate dall'Ambasciata e ricevute/scontrini vitto e alloggio, e altresì documentando le prestazioni ricevute, così come descritte nel referto medico alla dimissione in data 29/07/2017 (Reparto di neurologia OA Dr. R. Schauer Ass. Dr. L.Halbmayer Prof. Ao. Univ. –Prof. Dr.L.Saltuari).

E' stata inoltre acquisita la dichiarazione della struttura, ove si attesta il periodo di ricovero di B.D. (dal 06/06/2017 sino al giorno 29/07/2017) e la assoluta necessità della presenza della madre del bambino come stimolo e aiuto per tutto il periodo di ricovero, considerata la grave patologia neurologica di cui lo stesso soffre. Contestualmente è stata acquisita la certificazione dell'Ambasciata d'Italia a Vienna Cancelleria Consolare del 11/09/2017, ove si attesta la natura pubblica e di alta specializzazione in neurologia dell'ospedale regionale "TILAK Landeskrankenhaus Hochzirl, le cui tariffe sono fissate e controllate dalla legislatura austriaca e che il Prof. Dr. L. Saltuari è il Primario del reparto neurologia e svolge la propria attività esclusivamente in predetta struttura.

Documentazione di spesa:

Trattamenti neuro riabilitativi

-Fattura n. 082/2017 HN del 10/07/2017 euro 8.115,55 ;

-Fattura nr. 096/2017 HN del 08/08/2017 euro 7.421,62;

-Fattura nr. 3100263798 HN del 28/07/2017 euro 400,10 forfettario per accertamenti ; supplemento retta giornaliera dal 06/6/17 al 29/7/17 euro 5.767,20 , consulto specialistico euro 75,00, copia cartella clinica/ Euro 6.257,18

-Ricevute alloggio Strobl Johanna/Zirl/ (n2) totale euro 2.400,00;

-Ricevute spese di soggiorno (vitto) euro 800,05.

L'Isee del nucleo familiare del minore risulta superiore all'importo di euro 13.000,0 (Isee CAF CGIL INPS-ISEE-2017-02602079C-00 presentata dal padre del minore A.B. il 30/3/2017).

Il minore è soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (verbale agli atti medicina Legale dell'AV3) Legge 05/02/1992 n.104, art.3 comma 3 quale soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, dunque con necessità di assistenza del genitore, così come autorizzato dal CRR.

La richiesta della Sig.ra L.R.N.G. è stata trasmessa dall'ufficio competente AV3 in data 14/11/2017 prot. n. 126330, all'Ufficio Coordinamento Centri Regionali di Riferimento (CRR) e contestualmente alla Commissione Amm.va Sanitaria Regionale per l'acquisizione del parere sulle spese rimborsabili ex art.6 D.M. 03/11/89 e la decisione circa le spese ammissibili al rimborso ai sensi del D.M. 03/11/89 ex art.7,comma 3 e comma 4 e del D.P.C.M. 1/12/2000.

L'U.O. Medicina Legale Coordinamento CRR con nota prot.138/0079164/19/12/2017ORMARCHE/DMO/P ha trasmesso il parere favorevole del Centro Regionale di Riferimento per la branca di neuro riabilitazione per le spese strettamente sanitarie fruito dal 06/06/2017 al 29/07/2017.

Nel parere prot. 32/2017 del 14/12/2017 a firma della prof. Maria Gabriella Ceravolo si legge che:

"Le spese di natura sanitaria sono esemplificate nelle fatture 082/2017 del 10/07/2017 e 096/2017 del 8 agosto 2017[...].Le due fatture computano il costo della valutazione clinica e trattamenti farmacologici e riabilitativi ricevuti durante i ricoveri svoltisi dal 06/06/2017 al 30 giugno 2017 dal 01 luglio 2017 al 29 luglio 2017 ((secondo le modalità precedentemente

autorizzate) per un totale, rispettivamente di ciascuna fattura, di euro 8115,55 ed euro 7421,62. A ciò va sommato l'importo della fattura 3100263798 del 28/7/2017 rilasciata dallo stesso Bellini Daniel da O-KliniKen Landeskrankenhause Hochzirl-Natters, nella quale si imputano spese per consulenza ed esami strumentali durante il periodo di ricovero suddetti (totale euro 475,10). Tuttavia in questa fattura sono presenti costi di ospitalità alberghiera (per un ammontare di euro 5767,20) per la cui valutazione si rimanda all'Ufficio di Coordinamento".

La Commissione Amministrativa – Sanitaria Regionale ha trasmesso la decisione circa il rimborso massimo ammissibile, autorizzando l'Area Vasta 3 al rimborso delle spese strettamente sanitarie nella misura prevista dall'art.6 e di rimborsare ai sensi dell'art.6 comma 7 D.M. 3/11/89, nella misura del 40% l'importo pagato a titolo di supplemento per il ricovero in classe speciale, tenuto conto della Circolare della Regione Marche n.14272/DIP5/RUF/MP del 06/07/2005. Di rimborsare le spese di soggiorno di cui al D.P.C.M. 1/12/2000 secondo i limiti stabiliti dalla D.G.R.M. n.638 del 23/05/2005, di non rimborsare le spese per ticket sanitari decisione prot. 1254809/15.12.2017R_MARCHE/GRM/SAN/P500/ acquisita al prot. AV3/AFFGEN/A 0142526/21.12.2017).

E' riconoscibile e ammissibile al rimborso, considerate le disposizioni ministeriali e regionali citate, il parere del responsabile del Centro Regionale di riferimento (branca neuroriabilitazione) e la decisione della Commissione Amministrativa Sanitaria e nei limiti sopra detti la seguente spesa:

- **Fattura n. 3100263798 HN del 28/07/2017/** supplemento retta giornaliera (con mod. comunitario euro 106,80/die) e consulti specialistici e prestazioni diagnostiche strumentali nei limiti di **euro 6.242,30/40%= 2.496,92;**
- **Fattura n. 082/2017 HN** (trattamenti neuro riabilitativi dal 06/6/2017 al 30/6/2017) **euro 8.115,55/ 40%= Euro 3.246,22;**
- **Fattura n. HN** (trattamenti neuro riabilitativi dal 01/07/2017 al 29/7/2017) **euro 7.421,62/ 40%= 2.968,64;**
- **Ricevute alloggio Strobl Johanna/Zirl** (n2) del 6/6/17 e 5/7/17 totale **euro 2.400,00/80%=1.920,00;**
- **Scontrini fiscali vitto richiesto 800,05/ rimborsabile 638,89 / 80%= euro 640,04.**

Totale ammissibile al rimborso euro 11.271,82, da cui si detrae la somma riconosciuta e liquidata in acconto euro 8.714,04 (determina n.716/AV3 del 26/05/2017), **totale da liquidare a saldo al genitore del minore L.R.N.G. per le prestazioni fruite nell'anno 2017 euro 2.614,56.**

Il Direttore di Distretto e il Responsabile Amministrativo, per quanto di competenza, ha dichiarato la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale

Per tutto quanto sopra espresso

SI PROPONE

1. **Di riconoscere** e conseguentemente liquidare alla sig.ra L.R.N.G. , genitore del minore B.D., le cui generalità possono desumersi dal prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma di **euro 2614,56**, a titolo di saldo delle spese sostenute per prestazioni sanitarie autorizzate e fruite nell'anno 2017 (40%) e per le prestazioni di soggiorno (80%) periodo 06/06/2017 -29/07/2017, (decisione del direttore di distretto in conformità al parere del Centro Regionale di Riferimento (CRR) del 21/3/2017(nota prot.n.32/0017611/21/03/2017/ORMARCHE/DMO/P), presso la struttura di altissima specializzazione Tilak Landeskrankenhause Hochzirl (Austria), come da documentazione acquisita e richiamata in istruttoria, ai sensi dell'art. 6 comma 7 D.M. 03/11/89 e al DPCM 1/12/2000, in conformità al parere favorevole del Centro regionale di riferimento (CRR),e alla decisione della Commissione Amm.va Sanitaria Regionale (prot. CRR SOD Medina legale prot. n.138 Az. ospedaliera

ORMARCHE/DMO/P 0079164 15/12/2017, acquisita al prot. AV3/UOTERRCIV n.141403/19/12/2017 e prot. 1254809/15.12.2017R_MARCHE/GRM/SAN/P500/acquisita al prot. AV3/AFFGEN/A 0142526/21.12.2017);

2. **Di stabilire** che il prospetto allegato di cui al punto 1), contenente le generalità dell'utente e dati sensibili sia sottratto alla pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, ogni qualvolta le norme sul diritto di riservatezza lo prescrivano;
3. **Di dare atto** che l'importo di euro **2.614,56** sarà imputato al budget provvisoriamente assegnato per l'anno 2017 con determina n.1640 del 27/12/2016 , recepita con determina Asur DG n.314 del 25/05/2017, Aut. AV3 Terr. n. 31 Sub 1 /2017, conto economico 0508010201, centro di costo 0822930;
4. **Di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. **Di dare atto** che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi “ altre tipologie”.

IL DIRETTORE DI DISTRETTO - CIVITANOVA MARCHE

Dott. Gianni Turchetti

IL DIRETTORE UOC TERRITORIO

Dr. Alberto Carelli

Il funzionario istruttore

Dr.ssa Maria Antonella Marino

- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea in quanto non disponibile in formato elettronico